



ISTITUTO COMPRENSIVO "L.SPALLANZANI"

ESAME DI STATO

2021-2022

PROVE INVALSI

23/05/2022

DOTT.SSA ANTONELLA CATTANI

QUADRO NORMATIVO

- o Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
- o Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741
- o Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742
- o Nota MIUR 1865 del 10.10.2017
- o DPR 263/2012, n. 262 del 29 ottobre 2012
- o O.M. 14 marzo 2022, n. 64

Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Le «due valutazioni» presenti nel decreto
62/2017:

- 1)** La valutazione scolastica «interna» alla scuola;
- 2)** La valutazione scolastica «esterna» alla scuola: il sistema delle prove nazionali standardizzate.

Queste due valutazioni hanno funzioni diverse e complementari.

**Validità dell'anno scolastico
nella scuola secondaria di primo grado
(Art. 2. O.M. n.64/2022)**

REQUISITI:

- a) aver frequentato almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

- Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali **deroghe** al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per **casi eccezionali**, debitamente **documentati**, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.
- Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI - DEROGHE

- motivi di salute debitamente documentati;
- gravi e documentati motivi di famiglia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ad uno dei casi sopra riportati.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

VEDI DOCUMENTO che sarà PUBBLICATO a seguito della preliminare.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la **non ammissione** dell'alunna o dell'alunno/a all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

CRITERI GENERALI per la **NON AMMISSIONE**
alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione:

- aver conseguito valutazioni insufficienti in esito sia al primo che al secondo quadrimestre in almeno 5 discipline, che coprono più della metà dell'orario scolastico settimanale;
- non essersi avvalso/a in modo proficuo delle strategie finalizzate al miglioramento degli apprendimenti messe in atto dalla scuola e comunicate all'alunno/a e ai genitori;
- aver accumulato difficoltà collocate in ambiti disciplinari e in misura tale da pregiudicare la frequenza della classe successiva oppure gli esiti dell'Esame di Stato e/o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- non aver raggiunto esiti apprezzabili dai percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti.
- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà.

VEDI DOCUMENTO che sarà PUBBLICATO
a seguito della preliminare.

VOTO DI AMMISSIONE

- In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un **voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali.
- Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno/a un voto di ammissione anche **inferiore a 6/10**.

Criteria per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

- valutazioni in ciascuna disciplina ottenute a conclusione di ogni anno scolastico;
- livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi;
- evoluzione del processo di apprendimento;
- livello di consapevolezza ed i progressi registrato relativamente alla situazione di partenza;
- atteggiamento dimostrato verso la scuola;
- autonomia raggiunta dall'alunno/a;
- grado di responsabilità manifestato nelle scelte;
- metodo di studio;
- impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà;
- partecipazione alle varie attività didattiche;
- socializzazione e collaborazione.

Le prove d'esame

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- 1) Una prova scritta di italiano;
- 2) Una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) Un colloquio.

PROVA DI ITALIANO (1)

Intesa ad accertare:

- la **padronanza della lingua** (uso corretto ed appropriato della lingua);
- la **capacità di espressione personale;**
- la **coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.**

Le **tipologie** testuali saranno:

- Testo narrativo o descrittivo
- Testo argomentativo
- Comprensione e sintesi di un testo

DURATA DELLA PROVA: 4 ORE

PROVA DI ITALIANO (2)

- o La prova scritta di italiano può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.
- o Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

PROVA DI MATEMATICA (1)

La prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche**, accerta la "**capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze**, delle **abilità e delle competenze** acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (**numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni**).

La commissione predispone almeno tre coppie di tracce, riferite ad entrambe le seguenti **tipologie**:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

DURATA DELLA PROVA: 3 ORE

PROVA DI MATEMATICA (2)

- o Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
- o Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

COLLOQUIO

- E' condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle **capacità di argomentazione**, di **risoluzione di problemi**, di **pensiero critico e riflessivo**, di **collegamento organico tra le varie discipline di studio**.
- E' accertato anche il livello di **padronanza** delle **competenze** relative alla **lingua inglese** e alla seconda lingua comunitaria (**francese**) e delle **competenze** relative all'insegnamento dell'**educazione civica**.

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

- o Non sono previste tesine e presentazioni.
- o I candidati possono partire da un argomento facendo riferimento ad una o più discipline. Gli alunni potranno servirsi di mappe, manufatti, disegni, immagini, ...
L'argomento può essere esposto in lingua inglese o francese.
- o Il colloquio prosegue in modo dialogato: i docenti potranno porre domande su argomenti del programma d'esame di tutte le materie (consegnato e sottoscritto da due alunni entro il 31 maggio) con priorità a quelle non già oggetto di prova scritta.
- o Il colloquio avrà una durata massima di 40 minuti.

Il calendario delle prove sarà esposto entro il termine della prova di italiano dell'11 giugno.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

- o La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un **voto in decimi a ciascuna prova**, senza frazioni decimali.
- o Il **voto finale** viene determinato dalla **media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio**.

I criteri comuni adottati dalla commissione saranno resi pubblici a seguito della preliminare.
Entro la mattina dell'11 giugno.

- o La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.
- o La media di tale voto con il voto di ammissione determina il **voto finale** che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con voti in decimi (...). L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una **valutazione finale di almeno sei decimi.**

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con **deliberazione assunta all'unanimità**, attribuire la **lode** agli alunni che hanno conseguito un voto di **10/10**, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

- L'esito dell'esame è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione e, distinta per classe, solo ed unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico.
- Per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Non diplomato".

IMPORTANZA DELL'ESAME

- E' il primo esame che impegna gli studenti.
- Conclude un ciclo di studi di 8 anni.
- Permette di fare un bilancio del PERCORSO scolastico.
- Restituisce un feedback per programmare le scelte future ed eventuali ambiti di miglioramento per perseguire il proprio "sogno".

PUNTI DI ATTENZIONE (1)

- o Il VOTO DI AMMISSIONE all'esame NON E' la media aritmetica dei voti della pagella.
- o Il voto finale di uscita può essere anche più basso di quello di ammissione.
- o Le prove scritte devono essere svolte in PRESENZA.
- o Differenza tra la valutazione del Documento di valutazione, certificazione delle competenze, certificazione INVALSI: finalità, processi.

PUNTI DI ATTENZIONE (2)

- Prova orale può essere effettuata in VIDEOCONFERENZA SOLO in casi eccezionali e previsti dall'ordinanza (...) “ai candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata da **idonea documentazione**, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente dispone le modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza (...) (Art. 8, comma 2. OM 64/2022)

CELLULARI E SMARTWACH

- E' VIETATO TENERE ACCESI DURANTE LE PROVE CELLULARI E SMARTWACH.
- I RAGAZZI CHE AVRANNO TALI DEVICE, DOVRANNO SPEGNERLI, RIPORLI IN UNA BUSTA CHE SARA' CONSERVATA FINO AL TERMINE DELLA PROVA SULLA CATTEDRA DELL'AULA.
- ANCHE DURANTE LA PROVA ORALE NON SARA' POSSIBILE AVERLI CON SE', MA DOVRANNO ESSERE RIPOSTI ALL'INTERNO DELL'AULA.

ALUNNI CON DISABILITA'

- o Ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato: valgono i contenuti della normativa vigente tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
- o Utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici e strumenti compensativi utilizzati abitualmente nel corso dell'anno, previsti nel PEI e ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
- o Le eventuali prove personalizzate, differenti rispetto a quelle della classe, hanno lo stesso valore al fine del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

- Sostengono tutte le prove scritte.
- Utilizzano gli strumenti compensativi utilizzati abitualmente nel corso dell'anno e previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).
- Affrontano il colloquio d'esame utilizzando gli strumenti compensativi previsti nel PDP relativi alle prove orali.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

- Sostengono tutte le prove previste per l'esame.
- Vengono valutati con le medesime procedure adottate per i compagni di classe.
- La valutazione potrà tener conto di quanto previsto nell'eventuale Piano Personalizzato tenendo in considerazione i progressi rispetto ai livelli iniziali, all'impegno per superare eventuali carenze e difficoltà e alla qualità della partecipazione alle varie attività didattiche.

DOCUMENTI AL TERMINE DELL'ESAME

Al termine dell'esame, a partire dalle ore 13,00 di sabato 25 giugno, le famiglie potranno vedere e scaricare attraverso il Registro Elettronico: il Certificato con l'esito dell'esame, l'Attestato, il documento con la certificazione delle competenze redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio e la certificazione dell'invalsi.

DIPLOMA

Il DIPLOMA, attestante la licenza di scuola secondaria di primo grado:

- È stampato su modello poligrafico dello stato.
- È numerato e registrato su apposito Registro che dovrà essere controfirmato a cura del genitore che lo ritira.
- È in unica copia originale, può essere ritirato dall'interessato (qualora maggiorenne) o da uno dei genitori.
- Può essere richiesto in occasione dell'accesso all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.



APPROFONDIMENTI

NOTA MIUR 10.10.2017
PROT. N. 1865

**Indicazioni in merito a valutazione,
certificazione delle competenze ed
Esame di Stato nelle scuole del primo
ciclo di istruzione.**

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche rispetto a:

- modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado;
- svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- rilascio della certificazione delle competenze, al termine della classe 5[^] di scuola primaria e della 3[^] di scuola secondaria di primo grado, già a partire dall'anno scolastico 2017/18.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017)

Il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni,

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo,
- documenta lo sviluppo dell'identità personale,
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

- o La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"(ora Ed. Civica).
- o La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i **criteri e le modalità di valutazione** degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la **corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento** (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i **criteri generali** per la **non ammissione** alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

La **valutazione del comportamento** delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

- o Dall'anno scolastico 17-18 per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la **descrizione dei processi formativi** (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del **livello globale di sviluppo degli apprendimenti** conseguito.
- o La valutazione **dell'insegnamento della religione** cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Il Decreto Legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,

1. *Sedi d'esame e commissioni*


- o Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.
- o Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
- o Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.
- o I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

- o Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il **30 giugno** dell'anno scolastico di riferimento.
- o Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le **date** di svolgimento della riunione preliminare, delle **prove scritte** - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del **colloquio**, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono **concludersi entro il 30 giugno** e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto).



Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La certificazione delle competenze

(articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017)

- E' redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).
- Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al **profilo dello studente**, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

La **certificazione delle competenze** rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di **Invalsi**, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per **italiano e matematica**, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della **lingua inglese**. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

E' reperibili sul sito dell'Invalsi.

PROVE INVALSI

Ambiti disciplinari:

- Italiano (durata: 90 minuti)
- Matematica (durata: 90 minuti)
- Inglese (livello A1 e A2 del QCER) (durata: 90 minuti)

Modalità di somministrazione:

COMPUTER BASED (CBT)

ON LINE CON I PIÙ DIFFUSI SISTEMI OPERATIVI (*open source* e proprietari)

CLASSI CAMPIONE/NON CAMPIONE

- o Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- o Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum.
- o Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1).
- o Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un **requisito indispensabile per l'ammissione all'esame** di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione (NON QUEST'ANNO); i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 9, lettera f).

Modalità di somministrazione

- Computer Based Testing (di seguito CBT);
- ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

CLASSI CAMPIONE

- o giornata 1: Italiano
- o giornata 2: Matematica
- o giornata 3: Inglese (lettura e ascolto)
- o In ciascuna classe campione le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di:
 - o un **osservatore esterno**, inviato dall'USR di competenza;
 - o un **docente somministratore**, individuato dal Dirigente scolastico;
 - o [figura fortemente consigliata] un **collaboratore tecnico**, individuato a sua discrezione dal Dirigente scolastico tra il personale docente, il personale ATA o altri collaboratori della scuola.

Computer Based Testing (CBT)

- o La somministrazione mediante computer (CBT) richiede un elevato numero di prove differenti (*forme*) che condividono le seguenti caratteristiche:
 - stessa difficoltà complessiva;
 - equivalenza misuratoria;
 - stessa modalità di composizione (ambiti, tipologie di testo, numero di quesiti, formati dei quesiti, ecc.).
- o Ciascuna *forma* è estratta da una banca di domande composta da centinaia di quesiti ed è assegnata agli studenti secondo un preciso disegno statistico.

La prova di inglese

- o La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.
- o La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT).
- o Comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale, pertanto è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audio cuffie.

Competenze oggetto di valutazione:

- **Comprensione della lettura (*reading*).**
- **Comprensione dell'ascolto (*listening*).**

Livello del QCER (*Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue*): **livello A1 e livello A2.**

Composizione della prova:

3-4 *task* di comprensione dell'ascolto per il livello A1 e 3-4 *task* per il livello A2 (durata 40 min.).

- ***Task* di lettura: lunghezza massima 220 parole e da 3 a 8 quesiti.**
- ***Task* di ascolto: brano di durata massimo fino 2 minuti con numero di quesiti per ciascun *task* da 3 a 8 quesiti**

La prova di italiano

Ha una durata complessiva di 90 minuti e si compone di due sezioni:

– **Sezione 1** - comprensione della lettura:

- o diverse tipologie testuali (testi narrativi, argomentativi);
- o formato dei testi: continuo, non continuo e misto.

Tipologia di domande:

- o risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca;
- o a scelta multipla complessa (tabelle o individuazione dell'elemento corretto all'interno di un menù a tendina);
- o completamenti (brevi *cloze*);
- o riordini.

- **Sezione 2** - riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico:

- o esercizi sull'uso della lingua;
- o esercizi di approfondimento sul lessico.

Tipologie di domande:

- risposta a scelta multipla;
- risposta aperta breve o univoca;
- a scelta multipla complessa (tabelle o individuazione dell'elemento corretto all'interno di un menù a tendina).

La prova di matematica

Ha una **durata complessiva di 90 minuti** ed è composta da domande di diverse tipologie, ognuna delle quali appartiene a un ambito di contenuto e a una determinata dimensione.

– Ambiti:

- o Numeri
- o Spazio e figure
- o Relazioni e funzioni o Dati e previsioni.

– Dimensioni

- o Conoscere
- o Risolvere problemi o Argomentare.

Tipologie di domande:

- risposta a scelta multipla;
- risposta aperta breve o univoca;
- risposta aperta articolata;
- a completamento (*cloze*);
- a collegamento (*matching*).

Trasmissione dei dati e correzione delle prove

- **Correzione della prova: totalmente centralizzata.**
- **Trasmissione dei dati all'INVALSI:**
 - **automatica;**
 - **contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo previsto per la prova).**



GRAZIE